Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 28 giugno 1924** — **Numero 151**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

984. — LEGGE 28 giugno 1924, n. 1001.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924 . . . Pag. 2416

985. — REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 985.
Norme sulle autorizzazioni governative agli Enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni . . . Pag. 2416

986. — REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 986.
Disposizioni speciali per gli istituti liberi superiori di scienze economiche e commerciali . . . Pag. 2417

987. — REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. 987.
Istituzione in Fiume di un ufficio del Genio civile per la provincia del Carnaro . . . Pag. 2418

988. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 maggio 1924, n. 989.
63ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . Pag. 2419

989. — RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 maggio 1924, n. 990.
64ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . Pag. 2419

990. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1003.
Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione sul chinino di Stato . . . Pag. 2420

991. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1004.
Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione e delle disposizioni che regolano nel Regno il monopolio degli apparecchi di accensione e pietrine focaie nonchè dell'imposta sulla fabbricazione, sulla produzione e sulla vendita dei fiammiferi . . . Pag. 2420

992. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1005.
Mantenimento della vendita nella città e territorio di Fiume di alcuni tipi di tabacchi lavorati e fissazione dei prezzi relativi . . . Pag. 2421

993. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1006.
Aggiunte alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di altri tre tipi di prodotti e fissazione dei prezzi relativi . . . Pag. 2421

994. — REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1002.
Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione sul monopolio dei sali e tabacchi . Pag. 2422

995. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1924, n. 988.
Uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società di credito non costituite secondo le disposizioni del Codice di commercio . . . Pag. 2423

996. — REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 976.
Erezione in Ente morale del Comitato autonomo per gli asili infantili del dopo guerra, in Roma . Pag. 2424

997. — REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 977.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Pieve del comune di Tremosine . . . Pag. 2424

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1924.
Sostituzione di un membro della Commissione per il concorso a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare . . . Pag. 2424

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 21, dal 19 al 25 maggio 1924 . . . Pag. 2424

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 984.

LEGGE 28 giugno 1924, n. 1001.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1924, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 30 maggio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Numero di pubblicazione 985.

REGIO DECRETO 2 giugno 1924, n. 985.

Norme sulle autorizzazioni governative agli Enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 434 del Codice civile;
Visto il R. decreto 1° agosto 1920, n. 1079;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Regno ed alle maramme delle Provincie siciliane, debbono essere presentate all'economato generale dei benefici vacanti del distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente, da chi ne ha l'amministrazione.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere ed amministrazioni parrocchiali o di altri istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al Prefetto della Provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, oltre alle vendite ed alle permute, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti ed ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

Art. 2.

L'economo generale od il Prefetto, secondo che la istanza sia presentata all'uno od all'altro ai termini del precedente articolo, invia l'istanza medesima con avviso motivato al competente procuratore generale del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, le trasmette col proprio parere, e coi documenti che la corredano, al Ministero della giustizia e degli affari di culto, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Il Ministero della giustizia e degli affari di culto provvede sulla relazione del procuratore generale, concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

Art. 4.

La deliberazione del Ministero deve essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chieda la vendita a trattativa privata di beni mobili od immobili di valore eccedente le L. 75,000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore capitale eccedente le L. 150,000 od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le lire 300,000, oppure di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, se il valore eccede le L. 300,000, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

Art. 5.

E' delegata ai procuratori generali sull'avviso conforme dell'economo generale o del Prefetto, l'autorizzazione alla vendita di beni mobili od immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le L. 100,000, come pure l'autorizzazione, entro i limiti della somma sovra designata, a tutti gli atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità, i procuratori generali possono autorizzare le alienazioni di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le L. 20,000.

Art. 6.

E' delegata inoltre ai procuratori generali, sull'avviso conforme dell'economo generale, l'autorizzazione alle vendite mediante pubblici incanti ed agli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 nell'interesse di

benefici vacanti o sottoposti a sequestro purchè il valore capitale non ecceda le L. 25,000, ovvero le L. 10,000 se le vendite avvengano a licitazione o a trattativa privata.

Art. 7.

I provvedimenti dei procuratori generali nei limiti indicati negli articoli precedenti hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa.

Ogni qualvolta però essi intendessero adottare una risoluzione difforme dall'avviso espresso dall'economo generale o dal Prefetto, dovranno riferirne al Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 8.

Per la vendita ai pubblici incanti dei beni mobili od immobili dovranno osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salvo le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

Art. 9.

E' data facoltà agli interessati di produrre ricorso al Ministero della giustizia e degli affari di culto avverso le deliberazioni negative dei procuratori generali.

Nei casi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge è salvo il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato a termini dell'art. 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841; e nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è altresì salvo il ricorso anche nel merito a termini dell'art. 23, n. 7 della legge stessa.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione generale o speciale sulle materie per le quali provvede il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 986.

REGIO DECRETO 3 giugno 1924, n. 986.

Disposizioni speciali per gli istituti liberi superiori di scienze economiche e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Visto l'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli istituti, che a norma dell'art. 20 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, siano dichiarati istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo il disposto degli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli istituti contemplati dall'art. 20 del R. decreto 11 ottobre 1923, n. 2492 e che intendono essere dichiarati istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali agli effetti dell'articolo predetto, dovranno presentare al Ministero dell'economia nazionale, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, lo schema dello statuto, deliberato dal rispettivo Consiglio di amministrazione.

Allo schema dello statuto deve essere allegata una motivata relazione corredata da un documentato piano finanziario, da cui risulti la situazione patrimoniale dell'istituto, la disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti per assicurare in modo continuativo il suo efficace funzionamento e la disponibilità di locali adeguati alle esigenze didattiche dell'istituto.

Il Ministro accerta, nel modo che crede più opportuno, che il piano finanziario sia adeguato all'efficace funzionamento dell'istituto e se i locali di cui questo è in possesso corrispondono sufficientemente ai bisogni per capacità, per distribuzione e per condizioni igieniche.

Art. 3.

Lo statuto di ogni istituto libero di scienze economiche e commerciali da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale e industriale, determina:

a) la composizione e il modo di costituzione e di rinnovazione del Consiglio di amministrazione di cui in ogni caso fanno parte il rettore o direttore ed un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

b) il modo di nomina del rettore o direttore, che dovrà essere scelto fra i professori di ruolo dell'istituto, o fra i professori universitari stabili che abbiano l'incarico di un insegnamento nell'istituto;

c) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo salvo le disposizioni del successivo art. 6;

d) la pianta organica del personale di ruolo, nella quale il numero dei titolari non potrà essere inferiore alla metà del numero delle materie fondamentali. Tuttavia potrà mancare la pianta organica qualora si stabilisca che le materie fondamentali saranno almeno per due terzi, affidate a professori di Regi istituti superiori riconosciuti dallo Stato. Per gli insegnamenti che rimangono disponibili così nel primo come nel secondo caso, potrà essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e qualità fissate dal regolamento generale per la istruzione superiore economica e commerciale;

e) la formazione ed il funzionamento del Consiglio accademico;

f) il trattamento economico e di quiescenza del personale amministrativo, di ordine e di servizio;

g) l'ammontare delle tasse e delle sopratasse scolastiche in misura non inferiore a quella vigente per gli istituti superiori Regi;

h) l'ammontare dei diritti di segreteria;

i) le norme disciplinari riguardanti il personale dell'istituto.

Art. 4.

Ai posti vacanti di professore di ruolo possono trasferirsi con loro consenso, professori di ruolo appartenenti ad altri istituti superiori Regi o liberi, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione agraria, commerciale ed industriale.

Art. 5.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo non possono essere inferiori a quelli stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto.

Ai professori stessi sarà concesso un trattamento di quiescenza in rapporto allo stipendio goduto, sulle stesse basi adottate per i professori degli istituti Regi, i professori potranno essere inscritti presso istituti di assicurazione riconosciuti dallo Stato, o al loro trattamento di quiescenza potrà essere provveduto con speciali fondi iscritti nel bilancio dell'istituto.

Art. 6.

Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, salvo che altrimenti non sia disposto dallo statuto.

Art. 7.

Le spese per il personale di ogni categoria e per le Commissioni di concorso o di promozione sono a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 8.

Agli stituti liberi non si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1913, n. 268 e le disposizioni del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2397, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 437.

Art. 9.

Ogni istituto libero entro un anno dall'approvazione dello statuto dovrà provvedere a coprire le cattedre vacanti secondo le norme del comma *d)* dell'art. 3.

Art. 10.

Il Ministro per l'economia nazionale può in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento degli istituti liberi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 160. — GRANATA.

Stipendio ed aumenti periodici minimi da concedersi ai professori di ruolo degli istituti liberi di scienze economiche e commerciali.

Stipendio iniziale	L.	12,000
Stipendio al conseguimento della stabilità .	»	14,000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilità	»	15,000
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilità	»	17,000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilità	»	18,500

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Numero di pubblicazione **987.**

REGIO DECRETO 27 aprile 1924, n. **987.**

Istituzione in Fiume di un ufficio del Genio civile per la provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 824, che estende la legislazione sui lavori pubblici alla città di Fiume ed al territorio attribuito al Regno in dipendenza del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento pel servizio del Genio civile, approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1923, n. 2846, che istituisce gli uffici del Genio civile nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213, che istituisce la provincia del Carnaro con capoluogo Fiume;

Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione dei servizi tecnici dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici nella provincia del Carnaro, in conformità all'ordinamento vigente nel Regno, e di modificare la circoscrizione dell'ufficio del Genio civile pei servizi marittimi in Trieste;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1924 è istituito un ufficio del Genio civile in Fiume con l'incarico di provvedere a tutto quanto riguarda le opere pubbliche statali nella provincia del Carnaro.

Art. 2.

La sezione staccata del Genio civile in Zara, incaricata del servizio generale marittimo nella Provincia omonima, cessa di far parte dell'ufficio del Genio civile di Trieste per il servizio marittimo ed è posta alla dipendenza dell'ufficio del Genio civile di Fiume.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle eggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1924
Atti del Governo, registro 225, foglio 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 988.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 maggio 1924, n. 989.

63ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 maggio 1924, sul decreto che autorizza una 63ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Col seguente schema di decreto che, in virtù della facoltà prevista dall'art. 42 delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, è autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, della somma di L. 92,000 da assegnare, ripartitamente, nei bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'interno e dei lavori pubblici, per provvedere a necessità varie, di carattere urgente, per le quali mancano o non si dimostrano sufficienti le disponibilità di bilancio.

Le necessità cui è a provvedersi sono le seguenti:

Ministero delle finanze: L. 20,000 per pagamento di premi di operosità e di rendimento a personale della Corte dei conti chiamato a prestare servizio oltre il normale orario d'ufficio per la revisione delle contabilità dell'Amministrazione del debito pubblico.

Ministero dell'interno: L. 22,000 per pagamento di indennizzo per infortunio agli eredi Dall'Argine in Torino.

Ministero dei lavori pubblici: L. 50,000 per spese inerenti alla preparazione ed organizzazione del V Congresso internazionale della strada in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,209,228.87 rimane disponibile la somma di L. 1,790,771.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 63ª prelevazione nella somma di L. 92,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 63: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti. . . . . L. 20,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 19: Spese casuali . . . . L. 22,000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 100 *bis* (di nuova istituzione): Spese per la preparazione ed organizzazione del V Congresso internazionale della strada in Milano L. 50,000

L. 92,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 173. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 989.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 maggio 1924, n. 990.

64ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 31 maggio 1924, sul decreto che autorizza una 64ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Allo scopo di provvedere a talune necessità, di carattere urgente, dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'istruzione pubblica circa le quali non si dimostrano sufficienti le disponibilità di fondi esistenti nei bilanci rispettivi, ovvero è a farsi luogo ad apposito stanziamento, perchè determinate da causa nuova, col seguente schema di decreto, e ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, viene autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 142,050, da assegnarsi, ripartitamente, nei bilanci dei Ministeri predetti per le necessità a seguito indicate:

Ministero delle finanze: L. 8000 per spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri: L. 15,500 per spese di funzionamento del Regio commissariato per la liquidazione delle gestioni relative alle esposizioni e feste commemorative.

Ministero degli affari esteri: L. 38,550 per premi di operosità e rendimento a personale avventizio; L. 30,000 per spese civili e politiche del Regio consolato generale di Spalato.

Ministero della istruzione pubblica: L. 50,000 per contributo governativo nelle spese per il Congresso artistico nazionale in Roma.

Mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il decreto che autorizza il prelevamento del quale si tratta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 13,301,228.87 rimane disponibile la somma di L. 1,698,771.13;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 64ª prelevazione nella somma di L. 142,050 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 57: Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	8,000
Cap. n. 395-XX (di nuova istituzione): Spese per il funzionamento del Regio commissariato per la liquidazione delle gestioni relative alle esposizioni e feste commemorative . . .	»	15,500
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 13: Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc.	»	38,550
Cap. n. 85 (aggiunto) (in conto competenza): Assegnazione per spese civili e politiche del Regio consolato generale di Spalato . .	»	30,000
Ministero dell'istruzione:		
Cap. n. 155-IV (di nuova istituzione): Contributo governativo nelle spese del Congresso artistico nazionale in Roma	L.	50,000
	L.	142,050

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, ed andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, regisro 225, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 990.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1003.

Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione sul chinino di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla città ed al territorio di Fiume, annessi al Regno col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni della Sezione IV, paragrafo 2, articoli 164 e 173 del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, relative alla vendita del chinino dello Stato e quelle relative allo stesso oggetto, del regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1907, n. 61.

Art. 2.

Nei territori di cui all'art. 1 le tariffe del chinino dello Stato sono eguali a quelle delle altre Provincie del Regno.

Le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative vigenti sulla gestione del chinino di Stato saranno estese con disposizione del Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 178. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 991.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1004.

Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione e delle disposizioni che regolano nel Regno il monopolio degli apparecchi di accensione e pietrine focaie nonchè dell'imposta sulla fabbricazione, sulla produzione e sulla vendita dei fiammiferi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città e nel territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni contenute: nel R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281 riflettente le norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie;

nel regolamento per la esecuzione del sopracitato R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, approvato con R. decreto 16 novembre 1922, n. 1630;

nel R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, ed annessa convenzione riflettente la imposta di fabbricazione sopra i fiammiferi, la produzione e la vendita di essi.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel precedente articolo andranno in vigore col 1° luglio 1924.

Il Ministero delle finanze è però autorizzato ad adottare tutti quei temperamenti che si manifestassero necessari nella prima applicazione delle citate disposizioni.

Art. 3.

Con disposizione del Ministero delle finanze saranno estese alla città e territorio di Fiume le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative per il funzionamento dei servizi di cui è cenno nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 179. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **992.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1005.**

Mantenimento della vendita nella città e territorio di Fiume di alcuni tipi di tabacchi lavorati e fissazione dei prezzi relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1002;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono mantenuti in vendita nella città e territorio di Fiume annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i tipi di tabacchi lavorati elencati in appresso, i quali, a partire dal 1° luglio 1924, verranno esitati al pubblico al prezzo indicato contro ognuno di essi:

Trinciato Turco fino a L. 100 il kg.
Trinciato Tre Re finissimo a L. 60 il kg.
Trinciato Krull a L. 50 il kg.
Sigari Britanica a L. 220 il kg., e cioè a L. 1.10 per sigaro.
Sigari Cuba-Portorico a L. 120 il kg., e cioè a L. 0.60 per sigaro.
Sigari Esteri misti a L. 80 il kg., e cioè a L. 0.40 per sigaro.
Sigari Ungheresi corti a L. 60 il kg., e cioè a L. 0.30 per sigaro.
Sigarette Gloria a L. 200 il kg., e cioè a L. 0.20 per sigaretta.
Sigarette Duna a L. 40 il kg., e cioè a L. 0.04 per sigaretta.

Per i suddetti tipi di tabacchi l'aggio da corrispondersi ai rivenditori è stabilito nella misura del 5.50 % come per tutti gli altri tabacchi in vendita nel Regno.

Art. 2.

I tipi di tabacchi attualmente in vendita nella città e territorio di Fiume non elencati nell'articolo precedente o non compresi nella tariffa dei tabacchi nazionali in vigore nel Regno, continueranno ad essere esitati al pubblico in base ai prezzi in vigore alla data del presente decreto, fino ad esaurimento delle scorte esistenti presso le rivendite e non oltre il 31 luglio 1924.

Con disposizione Ministeriale verranno stabilite le modalità ed i termini di tempo per il ritiro dalle rivendite dei tabacchi di cui al precedente comma eventualmente invenduti entro il 31 luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 180. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **993.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1006.**

Aggiunte alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di altri tre tipi di prodotti e fissazione dei prezzi relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1890, n. 6851;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1002;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali sono aggiunti i tipi di prodotti elencati in appresso, da esitarsi al pubblico al prezzo indicato contro ognuno di essi:

Trinciato Drama a L. 75 il kg.
Sigarette Eneo a L. 320 il kg., e cioè a L. 0.32 per sigaretta.
Sigarette Sport a L. 130 il kg., e cioè a L. 0.13 per sigaretta.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 994.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1002.

Estensione alla città e territorio di Fiume della legislazione sul monopolio dei sali e tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla città ed al territorio di Fiume, annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le seguenti leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto:

1° Disposizioni generali e promiscue:

a) testo unico della legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulle privative dei sali e tabacchi;

b) decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3020, che stabilisce nuove pene per il contrabbando;

c) legge 19 aprile 1872, n. 759, allegato *D* (articoli 8, 9 e 10) per i depositi di tabacchi nelle zone di vigilanza ed altri provvedimenti per la repressione del contrabbando;

d) legge 6 luglio 1883, n. 1445 (articoli 13, 14 e 15) sulle miscele da considerarsi come sali, sulle multe per differenze di carico di tabacchi e sul drawback per il formaggio e le carni salate;

e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella *E*) per i drawback per il formaggio e le carni salate, sull'abolizione delle contravvenzioni assimilate al contrabbando e sulla procedura per le compilazioni dei verbali di contravvenzione;

f) legge 8 agosto 1895, n. 643 (art. 4) sulla pena per alcuni casi di contrabbando;

g) regolamento 1° agosto 1901, n. 399, per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi con le modificazioni e aggiunte apportate dal R. decreto 7 maggio 1908, n. 284, del R. decreto 20 luglio 1909, n. 593 e dal Regio decreto 7 marzo 1920, n. 268;

h) R. decreto n. 1360 dell'8 settembre 1922 che aumenta alcune penalità in materia di privativa sali e tabacchi;

i) R. decreto 4 gennaio 1923, n. 48, che apporta semplificazioni e riforme nel servizio dei monopoli industriali (art. 2 ed art. 6);

2° Disposizioni speciali per il monopolio dei sali:

a) R. decreto 26 luglio 1883, n. 1534 (art. 1) per la restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio che si esportano all'estero;

b) R. decreto 25 luglio 1887, n. 4810 (art. 1), per la restituzione della tassa sul sale impiegato nel formaggio bra o nostrano esportato all'estero;

c) R. decreto 10 marzo 1895, n. 58, convalidato dalla legge 28 luglio 1895, n. 456, che autorizza l'importazione di sali all'estero nei luoghi ove non vige la privativa;

d) legge 9 giugno 1901, n. 204, che permette l'importazione nel continente del sale sofisticato dalla Sicilia per le industrie;

e) legge 21 luglio 1902, n. 427 (articoli 18 e 19) e relativo regolamento 5 novembre 1903, n. 451 (articoli 47, 48, 49 e 50), per la prevenzione e cura della pellagra;

f) R. decreto 21 giugno 1903, n. 263, per la riduzione del prezzo del sale per la conservazione delle noci fresche destinate alla esportazione;

g) legge 3 luglio 1904, n. 329 (articoli 1, 2, 3 e 4), sulle agevolezze per le industrie che adoperano il sale e lo spirito; con le modificazioni apportate dalla legge 17 maggio 1906, n. 207;

h) R. decreto 24 marzo 1907, n. 151, sul sale a prezzo di eccezione per la conservazione delle ciliege destinate alla esportazione;

i) R. decreto 16 febbraio 1908, n. 66, per il sale a prezzo di eccezione per la produzione del silicato di soda;

l) R. decreto 12 novembre 1908, n. 821, per il sale a prezzo ridotto per la preparazione dell'acqua marina artificiale;

m) R. decreto 1° agosto 1910, n. 641, sull'attingimento delle acque salse, sulle terre salifere, ecc.;

n) R. decreto 9 agosto 1910, n. 676 (articoli 50 e 51 del regolamento), sul sale per la salagione dei pesci;

o) R. decreto 22 dicembre 1912, n. 1417, sul sale a prezzo di eccezione per la fabbricazione dell'ossido di ferro e per la depurazione dell'acqua a mezzo della permutite;

p) R. decreto 13 luglio 1914, n. 780, sul drawback pel sale impiegato per la fabbricazione di alcune varietà di formaggio;

q) R. decreto 22 giugno 1913, n. 814, sul sale a prezzo di eccezione per la lavorazione dei lubrificanti;

r) legge 27 aprile 1916, n. 591, sul sale per la fabbricazione dei saponi;

s) decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, concernente agevolezze alle industrie che impiegano il sale e provvedimenti relativi al cloruro di sodio chimicamente puro ed a sali speciali;

t) R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493, che modifica le tariffe ed alcune disposizioni relative alla vendita del sale.

3° Disposizioni speciali sulla coltivazione dei tabacchi:

a) R. decreto 9 agosto 1910, n. 666 relativo alla coltivazione indigena del tabacco, con le modificazioni apportate dai Regi decreti 8 dicembre 1912, n. 1438 e 4 dicembre 1921, n. 1881;

b) decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660 portante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco colle modificazioni portate dal successivo decreto-legge 10 dicembre 1922, n. 1807 e R. decreto 10 settembre 1923, n. 2015;

c) R. decreto 5 aprile 1923, n. 843 che demanda al Ministero delle finanze le attribuzioni esercitate dal Consiglio tecnico dei tabacchi e da alcune Commissioni per la coltivazione indigena del tabacco.

4° Disposizioni speciali relative alle manifatture dei tabacchi e ai depositi dei tabacchi greggi esteri:

a) R. decreto 27 giugno 1912, n. 1461 (art. 5 primo comma del regolamento) che approva il regolamento per il personale e i servizi delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri;

b) R. decreto 10 maggio 1923, n. 1181 che estende all'Amministrazione dei monopoli industriali talune disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422 per l'esecuzione delle opere pubbliche;

5° Disposizioni speciali riguardanti il servizio di deposito e di vendita:

a) legge 6 agosto 1891, n. 483 che modifica le disposizioni del testo unico 15 giugno 1865, n. 2397 per quanto

riguarda l'ordinamento dei magazzini di vendita, degli spacci all'ingrosso e delle rivendite di generi di monopolio;

b) legge 12 luglio 1908, n. 441 (articoli 1 e 2) sul conferimento degli uffici di vendita e delle rivendite di generi di monopolio;

c) R. decreto 21 febbraio 1915, n. 182 sugli aumenti temporanei di dotazione degli uffici di vendita senza obbligo di cauzione suppletiva;

d) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650 sull'ordinamento delle rivendite generi di monopolio;

e) R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1658, sul conferimento degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio;

f) R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1805, relativo al prezzo di vendita ai rivenditori dei tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari;

g) R. decreto 26 aprile 1923, n. 1002 che determina la cauzione da prestarsi dagli spacciatori all'ingrosso e dai magazzinieri di vendita;

h) R. decreto 12 luglio 1923, n. 1621 che autorizza il Ministero delle finanze a variare la circoscrizione dei magazzini di deposito e degli uffici di vendita dei monopoli industriali;

i) R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322 relativo al decentramento e sistemazione spacci all'ingrosso a mezzo di asta pubblica.

6° Disposizioni speciali riguardanti il servizio d'ispezione:

a) R. decreto 10 novembre 1907, n. 769 (art. 1, 2 e 3) che approva il regolamento per il servizio d'ispezione amministrativa delle privative.

Art. 2.

E' estesa alla città e territorio di Fiume, agli stessi prezzi e condizioni in vigore nel Regno, la vendita di tutti i tipi di tabacchi nazionali ed esteri e prodotti secondari, nonchè di tutte le qualità di sale, inscritti nella tariffa del monopolio italiano.

Con separato Nostro decreto verranno determinati i prezzi e le altre condizioni di vendita dei tipi di tabacco della tariffa fiumana pei quali sarà autorizzata la continuazione dello smercio nella città e territorio di Fiume.

Art. 3.

E' conservata la manifattura tabacchi in Fiume.

L'attuale dispensa dei tabacchi in Fiume viene soppressa ed in sua vece viene istituito il deposito tabacchi lavorati in Fiume con l'incarico anche della diretta distribuzione dei generi di monopolio alle rivendite.

Art. 4.

Con le norme che verranno dettate dal Ministero delle finanze saranno soggette a revisione con facoltà di revoca o di conferma da parte dell'Amministrazione tutti i conferimenti definitivi o provvisori di rivendite in atto alla promulgazione del presente decreto comunque, e da qualsiasi Governo siano essi stati effettuati.

Art. 5.

Agli approdi doganali di cui al 1° e 3° comma dell'articolo 2 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399 ed a quelli indicati all'art. 5 del R. decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 è aggiunto il porto di Fiume.

La dogana di Fiume è compresa fra quelle autorizzate a permettere tanto per via di terra quanto per via di mare la uscita dei tabacchi in transito, colle formalità previste dall'art. 12 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, e dalle altre disposizioni in vigore nello Stato italiano.

Art. 6.

Le disposizioni estese andranno in vigore col 1° luglio 1924.

Anche dopo tale data il Ministero delle finanze in via transitoria potrà mantenere in vigore in tutto od in parte disposizioni e concessioni speciali dei cessati regimi fino a tutto il 30 giugno 1926.

Lo stesso Ministero è autorizzato ad adottare tutti quei temperamenti che si manifestassero necessari nella prima applicazione delle citate disposizioni.

Art. 7.

Con disposizione del Ministero delle finanze saranno estese alla città ed al territorio di Fiume le istruzioni di servizio e le altre norme amministrative pel funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Sono poste fuori vigore le disposizioni che regolano attualmente a Fiume e suo territorio la materia contemplata dagli articoli precedenti in modo diverso da quello stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 177. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 995.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 giugno 1924, n. 988.

Uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società di credito non costituite secondo le disposizioni del Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413 che disciplina l'apertura delle filiali della Cassa di risparmio e l'uso della qualifica di « popolare » da parte degli istituti di credito, ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3131, che modifica il Regio decreto predetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito con l'art. 6 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, prorogato col R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3131 al 1° luglio 1924, circa il divieto di conservare nella loro denominazione la qualifica di « popolare » da parte delle società di credito non costituite secondo le di-

sposizioni del Libro I, Titolo IX, Sezione VII, del Codice di commercio, è portato al 1° gennaio 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 27 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 168. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 996.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 976.

Erezione in Ente morale del Comitato autonomo per gli asili infantili del dopo guerra, in Roma.

N. 976. Regio decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale il Comitato autonomo per gli asili infantili del dopo guerra, con sede in Roma, ed affidato all'attuale Consiglio di amministrazione provvisorio la istituzione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

Numero di pubblicazione 997.

REGIO DECRETO 22 maggio 1924, n. 977.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione Pieve del comune di Tremosine.

N. 977. Regio decreto 22 maggio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile della frazione Pieve del comune di Tremosine, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1924.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1924,

Sostituzione di un membro della Commissione per il concorso a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto in data 4 maggio 1924, col quale veniva nominata la Commissione esaminatrice per il concorso a 20 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Constatato che il prof. Michele Rosi, membro della predetta Commissione, trovasi impedito, per ragioni di salute, di continuare a prestare l'opera sua;

Determina:

In sostituzione del prof. Michele Rosi è nominato membro della Commissione d'esame il prof. Pio Spezi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 21, dal 19 al 25 maggio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dallo settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Id.	Feltre	—	1	—	1
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Iglesias	—	1	—	1
Id.	Oristano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Roma	Frosinone	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Id.	Torino	—	1	—	2
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		—	13	—	14
Carbonchio sintomatico.					
Pola	Capodistria	—	1	—	1
Afta epizootica.					
Alessandria	Alessandria	5	—	6	—
Id.	Casale	2	1	3	2
Id.	Novi	3	—	3	—
Id.	Tortona	—	3	—	7
Ancona	Ancona	3	—	4	—
Aquila	Cittaducale	—	1	—	5
Arezzo	Arezzo	1	1	2	1
Belluno	Belluno	5	—	5	—
Id.	Feltre	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	11	7	16	13
Id.	Clusone	5	2	10	4
Id.	Treviglio	5	1	19	5
Bologna	Bologna	—	2	—	4
Brescia	Brescia	8	4	14	7
Id.	Breno	3	1	10	8
Id.	Chiari	3	1	12	2
Id.	Salò	2	—	2	—
Id.	Verolanuova	3	2	7	3
Cagliari	Cagliari	1	—	1	—
Como	Como	10	—	28	6
Id.	Lecco	11	1	34	2
Id.	Varese	8	—	25	4
Cremona	Casalmaggiore	12	—	29	3
Id.	Crema	25	2	108	15
Id.	Cremona	45	—	173	17
Cuneo (a)	Cuneo	1	1	3	1
Id.	Mondovì	1	1	1	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Cuneo (*a*)	Saluzzo	3	—	3	—
Ferrara	Cento	1	—	1	—
Id.	Comacchio	1	—	1	—
Id.	Ferrara	9	—	25	14
Forlì	Cesena	2	2	2	4
Id.	Forlì	1	2	2	7
Id.	Rimini	3	—	6	1
Genova	Genova	1	—	1	1
Lucca	Lucca	1	2	1	3
Mantova	Mantova	8	12	31	34
Modena	Mirandola	6	—	14	2
Id.	Modena	11	—	13	7
Id.	Pavullo	2	—	6	—
Novara	Biella	3	—	3	1
Id.	Novara	11	1	47	4
Id.	Vercelli	6	1	19	2
Padova	Padova	4	6	1	2
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	8	2	16	22
Id.	Parma	6	3	12	13
Pavia	Mortara	6	4	12	12
Id.	Pavia	7	5	8	7
Id.	Voghera	1	6	1	7
Perugia	Perugia	2	—	6	1
Id.	Spoleto	2	—	7	—
Pesaro-Urbino	Pesaro	2	—	4	—
Piacenza	Piacenza	15	4	15	14
Ravenna	Faenza	1	—	2	—
Id.	Lugo	4	—	14	4
Id.	Ravenna	1	1	2	4
Roma	Roma	3	—	5	—
Rovigo	Rovigo	7	2	21	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	—	1	—
Spezia	Spezia	2	—	17	—
Torino	Ivrea	3	2	4	6
Id.	Pinerolo	1	1	1	1
Id.	Torino	7	2	10	4
Trento	Bolzano	1	1	2	5
Id.	Rovereto	2	—	8	5
Treviso	Treviso	13	5	16	17
Udine	Pordenone	2	—	7	6
Id.	Udine	3	2	10	7
Verona	Verona	11	1	13	4
Vicenza	Vicenza	3	5	6	10
		333	105	910	346
Malattie infettive dei suini.					
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	1	—	6	3
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Id.	Feltre	1	—	4	—
Campobasso	Campobasso	—	2	—	13
Id.	Isernia	—	1	—	3
Id.	Larino	—	1	—	8
Ferrara	Cento	—	1	—	2
Id.	Ferrara	—	1	—	2
Forlì	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Macerata	Macerata	2	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Segue *Malattie infettive dei suini.*					
Modena	Modena	2	1	3	1
Pola	Parenzo	2	1	2	2
Siena	Siena	2	—	4	1
Trento	Bolzano	2	1	2	5
Id.	Borgo	1	—	3	2
Id.	Bressanone	1	2	3	2
Id.	Cavalese	1	1	3	4
Id.	Cles	1	3	1	4
Id.	Trento	2	1	3	1
Trieste	Trieste	1	3	1	4
		23	23	43	60
Morva.					
Genova	Genova	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Udine	Gorizia	—	1	—	1
		1	2	1	2
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Id.	Avellino	10	—	18	—
Id.	S. Angelo L.	2	—	2	—
Bari	Altamura	2	—	3	—
Caltanissetta	Terranuova	1	—	11	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Lecce	1	—	1	—
Napoli	Casoria	3	—	7	—
Id.	Castellammare St.	3	—	15	—
Id.	Napoli	4	—	21	1
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	4	—	6	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Id.	Mazara	1	—	1	—
		37	—	93	1
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	—	4	—
Bari (*b*)	Bari	1	3	1	7
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Como	Como (*b*)	—	1	—	2
Id.	Varese	—	2	—	2
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Lecce	Gallipoli	—	2	—	2
Messina	Messina	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	12	2
Id.	Pozzuoli	—	1	2	1
Palermo	Palermo	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	—	1	—	1
Id.	Parma	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	2
Roma	Roma	—	1	—	2
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Spezia	Spezia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*				
Trento	Bressanone	1	—	1	1
Id.	Tione	1	—	3	—
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Udine	—	2	—	2
Verona	Verona	—	2	—	3
		8	29	27	39
	Rogna.				
Ancona	Ancona	1	—	12	—
Aquila	Aquila	4	—	6	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Id.	Sulmona	3	—	11	—
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Avellino	Ariano	2	—	2	—
Id.	S. Angelo L.	—	1	—	1
Bari	Altamura	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	1	—	6	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	2	—	5	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	5	—	11	1
Id.	Velletri	2	—	2	—
Id.	Viterbo	3	—	3	—
		32	1	72	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Avezzano	1	1	1	1
Avellino	S. Angelo L.	—	1	—	1
Roma	Roma	4	—	4	—
		6	2	6	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	1	—	1	—
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo L.	2	1	3	1
Bari	Altamura	2	—	12	—
Id.	Barletta	4	—	6	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	1	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
		16	1	29	1
	Colera dei polli.				
Avellino	Ariano	1	—	2	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	—
		2	—	4	—
	Aborto epizootico.				
Roma	Velletri	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	10	13	14
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	38	438	1256
Malattie infettive dei suini	16	46	103
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	8	37	94
Rabbia	20	37	66
Rogna	10	33	74
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	8	8
Vaiuolo ovino	6	17	30
Colera dei polli	2	2	4

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.